

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 198

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BURANI PROCACCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MAGGIO 2006 (*)

Disposizioni in favore delle università

(*) *Testo ritirato dalla presentatrice.*

ONOREVOLI SENATORI. - Le università versano in situazioni assai critiche a causa del progressivo ridimensionamento dei finanziamenti pubblici che lo Stato determina annualmente nei loro confronti.

A causa dei tagli di spesa effettuati durante gli ultimi anni, le università si sono ritrovate a dover far fronte alle spese per il loro funzionamento e per le attività istituzionali, ricorrendo ad esposizioni debitorie.

I disequilibri di bilancio delle università relativi agli anni trascorsi, precisamente quelli causati per la copertura dei fabbisogni per gli oneri sostenuti dal 1995 al 2000, ammontano complessivamente a circa 524 milioni di euro.

Una quota pari a 375 milioni di euro del debito di cui trattasi è stata coperta con un finanziamento straordinario concesso ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268.

Si tratta di un provvedimento assolutamente inadatto a garantire la stabilità finanziaria delle università e soprattutto ad assicurare, per il futuro, il loro corretto funzionamento, nonché lo svolgimento completo delle loro attività istituzionali.

Nel corso dell'esame del citato provvedimento (atto Camera n. 3312), la V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati, nell'esprimere il suo parere sul provvedimento, ha rilevato che la copertura finanzia-

ria prevista per far fronte ai disavanzi pregressi delle università era per tali scopi insufficiente, osservando che: «la natura dei disavanzi rilevati dalle università risulta di carattere strutturale e pertanto suscettibile - in mancanza di un congruo adeguamento dei trasferimenti erariali - di verificarsi nuovamente negli esercizi futuri; l'insufficienza dei trasferimenti erariali determinerà nuove regolazioni debitorie a carico dei prossimi esercizi, compromettendo la trasparenza del bilancio dello Stato».

In considerazione di tali circostanze e stante le necessità di prevedere per i prossimi anni adeguati trasferimenti in favore delle università (da un lato per far fronte agli oneri retributivi pregressi non esaustivamente coperti tramite gli ultimi provvedimenti legislativi; dall'altro lato, per ripristinare un equilibrio finanziario delle università medesime), riteniamo urgente disporre nuove misure per il loro sostegno.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di determinare nuove provvidenze per le università, sia attraverso un'integrazione dei finanziamenti disposti con il citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 212 del 2002, sia incrementando per il 2003 il fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Data l'urgenza e la gravità della materia, si auspica che il disegno di legge sia approvata con il consenso di tutti e in tempi brevissimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, è autorizzata una ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Art. 2.

1. Per contribuire in maniera confacente alle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, è autorizzata una spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2006, volta ad incrementare le disponibilità del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2006 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.